

N. 110021/04 + 71160/05 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

3526/09
2857/09

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite recanti il numero di R.G. sopra indicato promosse con atti di citazione ritualmente notificati
nel procedimento n. 110021/04 R.G.

da

[redacted] elettivamente domiciliato in Milano, [redacted] presso lo studio dell'Avv. Giovanni Daccò che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in Milano, [redacted] presso lo studio degli Avv. Umberto Fantini e Renata Cisilino che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

e contro

[redacted], elettivamente domiciliato in Milano, [redacted] presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tampoia che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTO

nonchè contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
Milano, [REDACTED] presso lo studio degli Avv. Piero Pieri e Antonio
Codega che lo rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa
di costituzione e risposta

CONVENUTO

e contro

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in Milano, [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. Silvia Garzia che li rappresenta e difende per delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA E TERZO CHIAMATO

e nel procedimento n. 71160/05 R.G.

da

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Andrea Recalcati
che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato
in Milano, [REDACTED] presso lo studio degli Avv. Umberto
Fantini e Renata Cisilino che lo rappresentano e difendono per procura in calce
alla copia notificata dell'atto di citazione


CONVENUTO

e contro

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in Milano, [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. Silvia Garzia che li rappresenta e difende per delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

Conclusioni come da fogli di seguito allegati.



Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor [redacted] conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale i signori [redacted] e i Notai [redacted] e [redacted] per sentirli condannare, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni indicati nella complessiva somma di € 142.508,40 derivati dall'acquisto *a non domino* della proprietà dell'appartamento sito in Milano, [redacted].

Affermava l'attore di avere acquistato detta unità immobiliare dal [redacted] per atto di compravendita a rogito Notaio [redacted] del 16/5/1997 scoprendo solo in seguito l'esistenza sul bene di un pignoramento immobiliare trascritto in data 1/5/1994 dalla Banca Nazionale del Lavoro per una procedura di espropriazione intentata a carico di [redacted] al quale il bene era stato trasferito dalla moglie [redacted] con verbale di separazione personale consensuale del 21/1/1991 omologato l'8/5/1991 e trascritto il 18/5/1991. Quest'ultima, ciò nonostante, aveva successivamente venduto lo stesso bene al Pecorella con scrittura privata autenticata per Notaio [redacted] del 12/6/1991 trascritta il 25/6/1991.

Stante il comportamento illegittimo della [redacted] e la condotta negligente dei Notai roganti che avevano ommesso di effettuare le normali visure ipotecarie e catastali e dando atto dell'intervenuto pagamento da parte del Notaio [redacted] della somma di € 13.000,00 a titolo di parziale risarcimento dei danni, lo [redacted] chiedeva ora il loro integrale ristoro nella misura di € 142.508,40 di cui € 80.000,00 pari al valore dell'unità immobiliare, € 20.000,00 per le opere di ristrutturazione effettuate, € 9.000,00 per spese legali sostenute nelle procedure di esecuzione immobiliare, € 2.000,00 per le autorizzazioni amministrative necessarie per le opere di ristrutturazione, € 4.000,00 a titolo di spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile, € 9.508,40 somma richiesta all'attore dalla P.C. Immobiliare a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa patiti per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare di causa ed € 18.000,00 a titolo di rimborso del danno morale.

Costitutosi in giudizio [REDACTED] eccepiva in via preliminare la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. ed evidenziava, nel merito, di avere sottoscritto con [REDACTED] un preliminare di compravendita del 9/4/91 che prevedeva l'impegno del promittente venditore a restituire la somma di £. 30.000.000 (portata a £. 35.000.000 con successiva scrittura integrativa dell'11/4/1991) qualora fossero intervenuti fattori di impedimento indipendenti dalla volontà del promissario acquirente e di avere poi stipulato con la signora [REDACTED] il rogito del 12/6/1991 avendo segnalato al Notaio [REDACTED] come comunicatogli dal promittente venditore, che l'immobile era ancora di proprietà di quest'ultima, dichiaratasi nell'atto coniugata con il [REDACTED] in regime di separazione dei beni.

Affermava ancora di avere inopinatamente ricevuto in data 6/2/2001 una lettera del Notaio [REDACTED] con la quale veniva a conoscenza che sull'immobile pendeva una procedura esecutiva immobiliare in forza di un mutuo concesso al [REDACTED] debitore esecutato; di avere pertanto contestato al Notaio [REDACTED] la sua responsabilità professionale per non avere effettuato le necessarie verifiche; di avere in seguito ricevuto dall'attore, unitamente al Notaio [REDACTED] un atto stragiudiziale di intimazione e diffida a procedere in solido alla costituzione di un deposito fiduciario di almeno £. 25.000.000 (€ 12.911,42) a mani della procuratrice della B.N.L. e a risarcire le spese legali dallo stesso anticipate pari ad almeno £. 11.000.000; di avere appreso dell'avvenuto versamento da parte del Notaio [REDACTED] della somma di € 13.000,00 e della conseguente estinzione della procedura esecutiva. Sosteneva infine che, come rilevato dal Notaio [REDACTED] il trasferimento immobiliare contenuto nel verbale di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi [REDACTED] doveva considerarsi nullo in quanto mancante delle dichiarazioni di cui alla legge n. 47/1985 e alla legge n. 165/1990 con riferimento all'omessa indicazione della denuncia del reddito fondiario dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi e che era in ogni caso maturato a suo favore e del suo avente causa il termine per l'acquisto della proprietà a titolo originario ex art. 1159 c.c. non risultando il compimento di alcun atto di rivendica del bene o interruttivo del possesso *ad usucapionem*.

Svolgeva pertanto domanda riconvenzionale di manleva e garanzia nei confronti dei signori [REDACTED] ben consapevole, la prima di avere venduto un immobile già trasferito al coniuge separato e gli altri due a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale.

Chiedeva da ultimo di essere autorizzato alla chiamata in giudizio a manleva e garanzia di [REDACTED], nei confronti del quale domandava altresì, stante l'inadempimento del medesimo all'obbligo di trasferire la proprietà del bene in base al preliminare del 9/4/91, l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e, in ogni caso, la condanna alla restituzione della somma di £. 35.000.000 sulla base della scrittura integrativa prodotta in atti.

Si costituiva in giudizio il Notaio [REDACTED] che chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti dallo [REDACTED] con il quale non era mai intercorso alcun rapporto professionale. Eccepiva in ogni caso la prescrizione anche di un'eventuale (inammissibile) azione di responsabilità aquiliana evidenziando l'assenza di pregiudizio in capo all'attore stante da un lato la nullità per violazione delle norme imperative di cui alle leggi n. 47/85 e 165/90 della cessione intervenuta tra i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] e dall'altro lato l'intervenuta maturazione del termine di usucapione decennale ex art. 1159 c.c. in capo al [REDACTED] e al suo avente causa [REDACTED].

Svolgeva infine, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della [REDACTED] stante il contegno fraudolento della stessa nei confronti dell'acquirente e del Notaio rogante.

Costituitosi in giudizio il Notaio [REDACTED] chiedeva il rigetto delle domande attoree evidenziando da un lato il legittimo conseguimento da parte del [REDACTED] di quanto promessogli dal [REDACTED], sia pure attraverso l'intervento al rogito della moglie di quest'ultimo resosi necessario per la nullità del trasferimento di proprietà tra i coniugi in sede di separazione, ed invocando dall'altro lato l'ormai avvenuta costituzione a titolo originario del diritto di proprietà in capo al [REDACTED] e allo [REDACTED].

f
r

Si costituivano infine in giudizio i signori [redacted] e [redacted] chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte (anche in manleva) nei loro confronti, l'accertamento della nullità dell'atto di trasferimento dell'immobile avvenuto in sede di separazione tra i coniugi con conseguente dichiarazione di validità dell'acquisto a titolo derivativo da parte dello [redacted] ovvero, in via alternativa, l'accertamento dell'intervenuta usucapione abbreviata sull'immobile di causa in capo allo [redacted].

In via riconvenzionale chiedevano la condanna di quest'ultimo e del [redacted], in proporzione ai rispettivi anni di proprietà sull'immobile, al pagamento in favore del [redacted] della somma di € 21.647,70 da questi versate per "tasse e imposte di registro relative all'immobile in questione" e svolgevano azione di garanzia nei confronti dei due Notai, in via tra loro solidale e ciascuno in ragione della rispettiva responsabilità, per tutte le somme che fossero eventualmente stati condannati a pagare.

Con separato atto di citazione [redacted] conveniva in giudizio i signori [redacted] [redacted] chiedendo accertarsi a suo favore l'avvenuto perfezionamento dell'usucapione decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c. e, in via di stretto subordine, previo accertamento della nullità del verbale di separazione giudiziale 21/1/1991 per violazione di norme imperative, dichiarare la proprietà in capo a sé dell'unità immobiliare di causa per valido acquisto a titolo derivativo.

Aderivano alle domande attoree sia i convenuti [redacted] e [redacted] che il [redacted] evidenziando tuttavia quest'ultimo la contraddittorietà tra tali domande, aventi quale loro presupposto la validità del titolo d'acquisto dell'attore, e quella risarcitoria formulata nell'altro giudizio sulla base dell'invocata nullità del medesimo titolo.

Disposta la riunione tra le due cause e dato atto dell'infruttuoso esito del tentativo di conciliazione stante il mancato raggiungimento tra le parti di un accordo in punto spese, il Giudice concedeva i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c.



All'esito, ritenuto di rimettere le questioni istruttorie alla decisione finale, unitamente al merito della causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa di [redacted] per asserita violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 164 c.p.c. avuto riguardo alla lamentata mancata indicazione del titolo di responsabilità posta a base della *vocatio in ius* ed ascritta in via solidale al [redacted] alla [redacted] e ai due Notai.

L'asserita incertezza del *petitum* non appare invero sussistere essendo lo stesso individuabile attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio comprensiva della sua parte espositiva contenente l'esplicito richiamo all'atto di diffida inviato dall'attore al Notaio [redacted] e al [redacted] quest'ultimo quale suo *dante causa* resosi garante con la clausola 5 dell'atto di compravendita "circa la regolarità della proprietà e la sua esenzione da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di prelazione, nonché da oneri e pesi di sorta" con il conseguente impegno del medesimo "alla più ampia manutenzione del presente contratto anche per ogni caso di evizione".

Ciò detto e passando all'esame del merito, si osserva che la domanda formulata in via principale dall'attore [redacted] nella causa riunita n. 71160/05 R.G., alla quale hanno aderito i convenuti [redacted] e [redacted], è fondata e va pertanto accolta ricorrendo i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto da parte dell'attore dell'unità immobiliare oggetto di causa in forza dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. sussistendo in capo allo [redacted] prima di lui al suo *dante causa* [redacted] essendo l'istituto di cui all'art. 1146 c.c. pacificamente applicabile anche all'usucapione decennale cfr. Cass. n. 1906/97) un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato per il prescritto decennio a

decorrenza dalla trascrizione del rogito [redacted] per Notaio [redacted] del 12/6/1991 effettuata il 25/6/1991.

Quanto al requisito della buona fede, ai fini dell'usucapione decennale la stessa deve ravvisarsi soltanto nel momento iniziale coincidente con la conclusione del contratto (Cass. n. 7966/03) e deve essere valutata in relazione al titolo che, nel caso concreto, non evidenzia di per sè alcun elemento di dubbio o sospetto che potesse eventualmente nutrire l'acquirente in ordine al buon diritto del venditore. In tema di usucapione decennale di beni immobili, infatti, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di titolo, come nel caso di specie, astrattamente idoneo e validamente trascritto è esclusa soltanto quando sia in concreto accertato che l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipenda da colpa grave.

La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare (Cass. n. 15252/05) che, ai fini dell'accertamento del grado della colpa, assume decisiva rilevanza il particolare atteggiarsi dei rapporti tra l'acquirente ed il notaio, soggetto istituzionale al quale il primo deve necessariamente rivolgersi per la formalizzazione di tali atti di acquisto (posto che tra i requisiti prescritti dall'art. 1159 c.c. figura quello della trascrizione del titolo idoneo) e che, in base ai doveri professionali, è tenuto -salvo che non sia stato espressamente dispensato dalle parti- a compiere tutte le verifiche atte ad accertare l'appartenenza del bene a chi intenda alienarlo e la libertà dello stesso da ipoteche, trascrizioni e pesi.

A tal riguardo costituisce principio giurisprudenziale costante quello secondo il quale il notaio, pur fornendo una prestazione di mezzi e non di risultato, è tenuto a perseguire il conseguimento dello scopo voluto dalle parti con la diligenza media, riferibile alla categoria professionale di appartenenza, in virtù della quale, non potendo la sua opera ridursi alla passiva registrazione delle altrui dichiarazioni, è tenuto a compiere anche le adeguate operazioni preparatorie all'atto da rogare. Ne consegue che, nei casi di trasferimento immobiliare, tra i compiti rientra pure quello di procedere, senza la necessità di uno specifico incarico, salvo che non ne sia stato esonerato, alle visure dirette ad individuare il

bene, accertarne la titolarità e la libertà (Cass. n. 10493/99; Cass. n. 547/02; Cass. n. 4427/05).

Tali principi, in virtù dei quali costituisce -nei rapporti con il cliente- colpa professionale il mancato espletamento delle suddette attività preparatorie che normalmente rientrano tra i doveri del notaio, per altro verso implicano la normale aspettativa, in chi a quest'ultimo si sia rivolto per la stipula di un atto di acquisto immobiliare, che i menzionati adempimenti siano compiuti: ne consegue che non può in linea generale affermarsi che versi in colpa grave colui che, rivoltosi ad un notaio per la redazione di un atto traslativo di immobile e non avendolo esonerato dal compiere le visure catastali e ipotecarie, addivenga all'acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità del bene e di libertà dello stesso fornite dall'alienante o apparente tale e nella ragionevole presunzione che l'ufficiale rogante abbia compiuto le opportune verifiche.

Tale grado di colpa potrà eventualmente ravvisarsi nei casi in cui l'acquirente già dall'esame del titolo sia messo in grado di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto trasferito oppure, avendo esonerato il notaio dall'eseguire i suddetti ordinari accertamenti preliminari, non li abbia a sua volta compiuti, mentre nelle altre ipotesi la pur configurabile imprudenza nell'acquisto, compiuto fidandosi delle assicurazioni della controparte e nel convincimento che il notaio rogante ne abbia verificato la veridicità senza chiederne tuttavia specifico conto, può integrare solo gli estremi della colpa lieve, inidonea ad escludere la buona fede ai sensi dell'art. 1147 c.c. e, conseguentemente, non ostativa all'acquisto per usucapione decennale dell'immobile, il cui possesso sia stato acquisito in forza di titolo astrattamente idoneo a trasferirlo e debitamente trascritto (Cass. 20/7/2005 n. 15252).

L'accoglimento della domanda proposta in via principale dall'attore Zara assorbe e rende superfluo l'esame della domanda dallo stesso formulata in via subordinata tendente ad accertare la titolarità in capo al medesimo della proprietà del bene a titolo derivativo in virtù dell'invocata dichiarazione di nullità del verbale di separazione giudiziale 21/1/1991 per asserita violazione di norme imperative. E ciò a prescindere, quanto alla dedotta omessa dichiarazione



dell'alienante di avere ottemperato agli obblighi fiscali, dalla considerazione dell'esplicita previsione di cui all'art. 3 comma XIII *quinquies* legge n. 165/90, abrogato dall'art. 23 legge 229/03 ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie concreta, che prevedeva per i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma XIII *ter* la segnalazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste ed a prescindere dall'ulteriore considerazione in ordine all'idoneità di una simile dichiarazione di nullità (che pure farebbe astrattamente rientrare il bene nel patrimonio della signora [REDACTED] a sanare automaticamente la successiva alienazione dell'immobile dalla stessa effettuata a favore del [REDACTED] volta che la [REDACTED] non era cosciente della nullità del precedente trasferimento e quindi della validità del suo successivo consenso alla vendita.

Passando all'esame della domanda risarcitoria formulata dallo [REDACTED] nella causa n. 11021/07 R.G., pur trattandosi di domanda astrattamente proponibile in un'ottica di prudenziale strategia difensiva, la stessa non può essere accolta.

Non nei confronti del Notaio [REDACTED] in assenza di un vincolo contrattuale tra quest'ultimo e l'attore, essendo la responsabilità professionale del notaio per inadempimento della prestazione professionale di natura contrattuale con conseguente legittimazione a farla valere esclusivamente in capo alla parte che ha richiesto detta prestazione (Cass. n.14934/02) e non ravvisandosi i presupposti per la configurabilità anche in astratto di una responsabilità aquiliana.

Tale domanda tuttavia non può nemmeno accogliersi con riguardo alla posizione del Notaio [REDACTED]

Se pure infatti risulta astrattamente ravvisabile in capo al medesimo una violazione del dovere della normale diligenza professionale media, rientrando tra gli obblighi del notaio che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare il compimento delle c.d. visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero da tale attività per concorde volontà delle parti (Cass. n.

13015/06; Cass. n. 24733/07), tuttavia l'avvenuto versamento dell'importo di € 13.000,00, indicato dall'attore nell'atto di diffida quale importo "a garanzia del risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* a causa della negligenza del Notaio [redacted] nonchè necessario ad estinguere -come poi accaduto- la procedura esecutiva avviata dalla BNL, effettuato dal Notaio [redacted] a favore dello [redacted] il 20/5/2002 (e cioè *ante causam*), appare pienamente soddisfacente della avanzata pretesa risarcitoria in assenza di prova circa ulteriori voci di danno per spese sostenute che lo [redacted] non ha documentato nè ha offerto di provare in corso di causa.

Circostanza questa che impedisce di accogliere (salvo condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio) la domanda risarcitoria, pur astrattamente fondata, proposta nei confronti della convenuta [redacted] il cui comportamento-contrario alla titolarità del diritto ed improntato finanche ad affermare in sede di rogito del 12/6/91, in contrasto con l'ormai omologata separazione consensuale, di essere "coniugata in regime di separazione dei beni"- è all'origine della complessa vicenda seguita all'acquisto *a non domino* da parte del Pecorella che ha visto coinvolto l'odierno attore costretto ad intraprendere azione giudiziaria per il riconoscimento della proprietà del bene a titolo originario.

Nessun profilo di responsabilità può viceversa addossarsi al [redacted] il cui possesso di buona fede ha anzi consentito allo [redacted] di maturare i termini per l'usucapione abbreviata.

Devono del pari rigettarsi sia la domanda di condanna al versamento della somma di £. 35.000.000 (pari ad € 18.075,99) avanzata dal [redacted] nei confronti del [redacted] in virtù della previsione contenuta nel preliminare di compravendita del 9/4/91 e nella successiva scrittura integrativa dell'11/4/91 trattandosi di clausola non interpretabile in via ultrattiva rispetto all'intervenuto rogito del 12/6/1991, sia la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 21.647,00 formulata dai signori [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted] -in proporzione dei rispettivi periodi di titolarità del bene- quali somme asseritamente versate a favore dell'Esatri per "tasse ed imposte di registro" stante la inidoneità della allegata documentazione, in assenza della produzione

delle relative cartelle, a comprovare la riferibilità degli importi versati ad oneri fiscali connessi alla titolarità dell'immobile di causa.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle sostenute dall'attore [REDACTED] da porre a carico della convenuta [REDACTED]

P. Q. M.



Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nelle cause riunite come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- 1) respinge l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa di [REDACTED]
- 2) in accoglimento della domanda svolta dall'attore [REDACTED] ex art. 1159 c.c., dichiara dallo stesso acquistato per usucapione, a seguito del possesso decennale proprio e del proprio *dante causa*, l'appartamento al piano secondo composto da due locali oltre servizio con annesso vano di cantina al piano sotterraneo sito in Milano, [REDACTED] censito al N.C.E.U alla partita 1671593, foglio 19, mapp. 359, sub. 702, piano 2-S1, Z.C. 3, Cat. A/4, cl. 4, vani 2,5;
- 3) ordina al Competente Ufficio del Territorio – Conservatoria dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- 4) respinge la domanda risarcitoria formulata dall'attore [REDACTED]
- 5) respinge la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione della somma di £. 35.000.000 (pari ad € 18.075,99) svolta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];
- 6) respinge la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 21.647,70 formulata da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti dei signori [REDACTED];
- 7) condanna la convenuta [REDACTED] a rifondere all'attore [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.744,00 di cui € 510,00 per spese, €

1.434,00 per diritti ed € 4.800,00 per onorari, oltre rimborso spese
forfettarie ed accessori di legge;

8) dichiara integralmente compensate tra le altre parti, le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2009.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni



F.A. 12 B. 3.09
